

Circolare n° 9 del 18/11/2022

Gentili Clienti,

nella seguente Circolare tratteremo le principali novità del D.L. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti Bis”, convertito dalla Legge n. 142/2022.

NOVITA' DEL DECRETO AIUTI BIS	ART.
1. <u>Estensione bonus energetici</u>	6
2. <u>Estensione bonus carburante per pesca e agricoltura</u>	7
3. <u>Bonus carburante per imprese di trasporto persone</u>	9, commi 3,4,5,8
4. <u>Sostegno impianti sportivi</u>	9-ter
5. <u>Novità sul welfare aziendale</u>	12
6. <u>Sostegno imprese agricole</u>	13
7. <u>Rifinanziamento bonus psicoterapia</u>	25
8. <u>Bonus abbonamenti trasporto pubblico</u>	27
9. <u>Responsabilità nella cessione dei crediti edilizi</u>	33-ter
10. <u>Definizione liti pendenti in Cassazione</u>	41-bis

1. ESTENSIONE BONUS ENERGETICI

Il Decreto in oggetto ha previsto un ulteriore rafforzamento dei crediti d'imposta per il consumo di energia elettrica e di gas previsti da precedenti provvedimenti legislativi, di cui abbiamo trattato nelle Circolari di Studio numeri [5](#), [6](#) e [7](#); abbiamo ritenuto utile proporre di seguito un quadro riepilogativo dei crediti di imposta previsti per l'anno 2022 con riferimento al consumo di energia elettrica e gas naturale, focalizzando l'analisi in particolare sulle imprese diverse da quelle energivore o gasivore.

Tale riepilogo è aggiornato anche con i crediti d'imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022, disciplinati dal D.L. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti Ter”, convertito dalla legge n.175 del 17/11/2022, oggetto di successiva circolare.

Soggetti interessati

I crediti d'imposta sono riconosciuti a favore delle seguenti categorie di imprese:

- ✓ imprese "energivore" (art. 15 del D.L. 4/2022, art. 4 del D.L. 17/2022, art. 5 del D.L. 21/2022, art. 6 del D.L. 115/2022, art. 1 del 144/2022);
- ✓ imprese "gasivore" (art. 15.1 del D.L. 4/2022, art. 5 del D.L. 17/2022, art. 5 del D.L. 21/2022, art. 2 del D.L. 50/2022, art. 6 del D.L. 115/2022 e art. 1 del D.L. 144/2022);
- ✓ imprese diverse dalle precedenti, non energivore e non gasivore, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del D.L. 21/2022, art. 2 del D.L. 50/2022, art. 6 del D.L. 115/2022 e art. 1 del D.L. 144/2022).

Modalità di conteggio e periodo

Il credito d'imposta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata in un determinato periodo del 2022 è spettante qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del trimestre precedente 2022, ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al **30%** relativo al medesimo periodo d'imposta 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Allo stesso modo, il credito d'imposta per il consumo di gas è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al trimestre precedente 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al **30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Quindi, riassumendo:

- per il conteggio del credito d'imposta riferito al secondo trimestre 2022, andrà confrontato l'incremento della media del primo trimestre 2022 rispetto alla media del primo trimestre 2019;
- per il conteggio del credito d'imposta riferito al terzo trimestre 2022, andrà confrontato l'incremento della media del secondo trimestre 2022 rispetto alla media del secondo trimestre 2019;
- per il conteggio del credito d'imposta riferito ai mesi di ottobre e novembre 2022, andrà confrontato l'incremento della media del terzo trimestre 2022 rispetto alla media del terzo trimestre 2019;

Sono riconosciuti i crediti d'imposta alle seguenti condizioni:

- per il **primo trimestre** i crediti sono riconosciuti solo alle imprese gasivore ed energivore;
- per il **secondo e terzo trimestre 2022**, le imprese non energivore devono essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **16,5 kW**;
- per i **mesi di ottobre e novembre 2022**, le imprese non energivore devono essere dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a **4,5 kW**.

I crediti d'imposta per il consumo di gas, per le imprese non gasivore, a partire dal secondo trimestre 2022, sono riconosciuti al solo verificarsi dell'incremento di costo medio precedentemente descritto.

Si segnala che è prevista un'estensione del credito d'imposta anche al mese di dicembre 2022 all'interno del Decreto Aiuti Quater, non ancora convertito.

Nella sottostante tabella si rappresentano le misure dei crediti d'imposta divisi per fascia temporale:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

Comunicazione del venditore

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica, ovvero di gas, dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel medesimo periodo dell'anno 2019, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co.3-bis del D.L. 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n.373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'anno 2022.

Si raccomanda pertanto di rivolgersi al proprio venditore con tempestività per il conteggio del credito spettante, qualora dovessero ricorrere le suddette condizioni.

Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta sono utilizzabili unicamente in compensazione, utilizzando i seguenti codici tributo:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022
Imprese energivore	6960	6961	6968	6983
Imprese non energivore	-	6963	6970	6985
Imprese gasivore	6966	6962	6969	6984
Imprese non gasivore	-	6964	6971	6986

L'utilizzo dei crediti deve essere effettuato entro:

- il 31/12/2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- il 31/03/2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; inoltre, non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Cessione del credito

Le imprese beneficiarie possono cedere i crediti d'imposta alle seguenti condizioni:

- entro il 31/12/2022 se relativi al primo e secondo trimestre 2022 o entro il 31/3/2023 se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

2. ESTENSIONE "BONUS CARBURANTE" PER PESCA E AGRICOLTURA

Il credito d'imposta, previsto all'art 18 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 convertito, a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio e benzina viene esteso anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

3. BONUS CARBURANTE PER IMPRESE TRASPORTO PERSONE

Alle imprese che erogano servizi di trasporto persone su autobus, non sottoposte a obbligo di servizio pubblico e che incontrano vincoli di liquidità dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici è riconosciuto un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2022, al netto dell'IVA.

L'agevolazione è riconosciuta per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano - CNG, gas naturale liquefatto - GNL, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5) a favore:

- delle imprese di trasporto che esercitano servizi interregionali di competenza statale;
- delle imprese titolari di autorizzazione all'esercizio della professione;
- delle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali;
- delle imprese di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

La presentazione della domanda per il "bonus carburante" è a carico dei soggetti interessati tramite l'invio al Ministero delle Infrastrutture di una dichiarazione sostitutiva ex art. 47, DPR n. 445/2000, con i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento di circolazione e delle fatture d'acquisto quietanzate. È demandato allo stesso Ministero la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

Se le richieste supereranno il limite di spesa stanziato pari ad euro 25 milioni, la ripartizione delle risorse tra i beneficiari sarà effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del predetto limite.

L'agevolazione in esame:

- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è applicata nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

4. SOSTEGNO IMPIANTI SPORTIVI

Viene istituito un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da destinare a contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalla crisi energetica.

Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

È demandata all'Autorità politica delegata in materia di sport la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame nonché i criteri ed i termini di presentazione delle domande.

5. NOVITA' SUL WELFARE AZIENDALE

Viene prevista l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente (welfare aziendale), nel limite complessivo di euro 600 annui:

- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Si segnala che il Decreto Aiuti Quater, non ancora convertito, oggetto di successiva Circolare, ha innalzato tale limite ad euro 3.000.

6. SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

Viene stabilita la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno sofferto dei danni dalla siccità eccezionale avvenuta a partire dal mese di maggio 2022 e che non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.

7. RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOTERAPIA

Viene rifinanziato il fondo destinato al riconoscimento del bonus psicologo, di cui abbiamo parlato nella Circolare di Studio n. [4](#), da 10 a 25 milioni per il 2022.

8. BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Viene stanziato un fondo pari a 180 milioni di euro per il riconoscimento di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

9. RESPONSABILITÀ NELLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI

Viene ripristinato l'istituto della responsabilità attenuata del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, nonché dei cessionari in caso di carenza dei presupposti per il diritto alla detrazione sugli interventi edilizi. Tale responsabilità ricorre ora solamente in caso di dolo o colpa grave e si applica anche per quei crediti per i quali è stato apposto il visto di conformità e sono state acquisite le asseverazioni già richieste dalla previgente normativa e riguarda tutti i crediti derivanti da ogni tipo di detrazione edilizia.

Il fornitore e cedente può acquisire "ora per allora" la documentazione relativa ai crediti diversi dalla detrazione 110% sorti prima del 12/11/2021 per consentire ai cessionari il beneficio della limitazione della responsabilità.

10. DEFINIZIONE LITI PENDENTI IN CASSAZIONE

Viene chiarito che la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione introdotta dalla Legge n. 130/2022 riguarda le liti pendenti al 16/9/2022.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it